

Versamento a carico Datore di Lavoro Previdenza Complementare. Decorrenza gennaio 2015

In adempimento alle previsioni stabilite dagli Accordi Nazionali di rinnovo di tutti i contratti del settore edile e quindi in capo a tutte le Casse Edile del sistema CNCE:

- Dal 1° gennaio 2015 a carico dell'impresa è previsto un contributo di 8 euro mensili, riparametrati su base 100, quale contribuzione contrattuale al fondo di previdenza, contributo che la Cassa provvederà ad incassare ed a girare al competente Fondo.
- Tale contributo è aggiuntivo rispetto alla normale contribuzione di previdenza complementare ed è dovuto a prescindere dalla adesione del dipendente al Fondo di Previdenza Complementare.
- Tale contributo dovrà essere versato mensilmente per **tutti i dipendenti** in forza all'Impresa, compresi, **oltre agli operai e apprendisti, gli impiegati ed i tecnici.**
- Il contributo è dovuto anche dalle Agenzie di Lavoro interinale.
- Sul contributo in questione, grava esclusivamente la contribuzione INPS di solidarietà.
- I rispettivi FONDI di PREVIDENZA COMPLEMENTARE sono:

PREVEDI	per le Imprese con CCNL Industriale ed Artigiano
COOPERLAVORO	per le Imprese con CCNL Cooperative
FONDAPI	per le Imprese con CCNL Piccola Impresa

Con riferimento alle modalità di calcolo della contribuzione contrattuale, le Parti firmatarie del CCNL Edili industria e del CCNL Edili Artigianato, facendo seguito a quanto previsto nel rinnovo del CCNL Industria del 1 luglio 2014 e nel rinnovo del CCNL Artigianato del 24 gennaio 2014 come modificato dal successivo Accordo del 16 ottobre 2014, e nel conseguente Accordo attuativo del 18 novembre 2014, hanno fornito le prime indicazioni operative in merito, che provvediamo a riportare di seguito.

OPERAI - Il contributo contrattuale al Fondo Prevedi decorrente dal 1 gennaio 2015 si calcola, per i lavoratori operai, secondo le modalità stabilite dal CCNL per la determinazione dei valori orari dei minimi di paga base, dividendo il contributo medesimo per 173 e maggiorando l'importo del 18,5%. L'ammontare così ottenuto verrà moltiplicato per le ore di lavoro ordinarie effettivamente prestate.

IMPIEGATI - Il contributo contrattuale non avrà incidenza sugli istituti retributivi previsti dai vigenti contratti collettivi, ivi compreso il trattamento di fine rapporto. Per i lavoratori impiegati dei contratti collettivi citati, il contributo contrattuale è versato per quattordici mensilità. Per gli stessi impiegati, le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni devono essere computate come mese intero.

APPRENDISTI - Per gli apprendisti le Parti si riservano di definire, a stretto giro, i relativi importi economici funzionali alla determinazione del contributo contrattuale. In tale attesa la Cassa ha predisposto autonomamente il calcolo relativo alla contribuzione apprendisti.

IMPRESE CON OPERAI ED IMPIEGATI - Le Imprese iscritte alla Cassa con operai dovranno integrare l'anagrafica dipendenti inserendo gli impiegati dei quali indicare obbligatoriamente data di assunzione e qualifica.

IMPRESE CON SOLO IMPIEGATI - Le Imprese che hanno alle dipendenze solo Impiegati dovranno procedere alla iscrizione alla Cassa ai soli fini dell'adempimento in commento. A tal fine sarà necessario fornire alla Cassa la delega al proprio consulente al fine di consentire la comunicazioni delle credenziali di accesso per la compilazione delle denunce.

Le Parti sopra richiamate hanno inoltre previsto che l'eventuale slittamento da parte delle imprese del pagamento afferente il mese di gennaio a causa di problematiche tecniche correlate all'adeguamento dei programmi paga non costituisce mancato adempimento contrattuale ai fini delle regolarità contributiva.

La Cassa Edile ritiene tuttavia di poter procedere con il corretto adempimento contrattuale di propria competenza avendo adeguato tutte le proprie procedure a tale fine.

E' stato quindi riaperto l'accesso alla procedura EDEN in quanto opportunamente adeguata al nuovo adempimento contrattuale per cui Imprese e Consulenti sono in condizione di procedere con la redazione delle denunce del mese di gennaio e quindi al corretto versamento anche della nuova contribuzione previdenziale.

Nella procedura **EDEN** sono state introdotte alcune modifiche per gestire correttamente il contributo Prevedi contrattuale.

Alcune di esse sono trasparenti poiché implicano unicamente nuovi calcoli e funzionalità che operano "dietro le quinte" senza implicazione di attività per Impresa e consulente:

- possibilità di gestire denunce con solo impiegati;
- precalcolo del contributo Prevedi contrattuale per gli impiegati in fase di apertura della denuncia;
- verifica dello stato della denuncia laddove siano presenti anche solo impiegati.

Altre modifiche introducono invece novità operative per il consulente e l'impresa nella redazione della denuncia:

- Nuova voce di menu "Gestione contributi Prevedi contrattuale": la lista di selezione mostra tutti i lavoratori in denuncia esponendo il contributo Prevedi contrattuale.
- Per i lavoratori che non compaiono nella "Gestione dei lavoratori occupati", è possibile indicare un eventuale giorno di cessazione nel mese insieme alla relativa motivazione.
- Modifiche alla "Gestione anagrafiche lavoratori in denuncia": nella pagina 4 di 6, sezione "Dati relativi alla firma del modulo TFR1 o TFR2" - viene ora richiesto il fondo ("Prevedi", "Cooperlavoro", "Fondapi") che è obbligatorio solo nel caso in cui venga indicata la scelta effettuata nel modulo TFR1 o TFR2.

Le parti nazionali hanno quindi, con accordo del 4 febbraio 2015, dato mandato alla CNCE di redigere un vademecum sulla operatività del nuovo adempimento contrattuale per cui ci riserviamo di fornire ogni integrazione si renda necessaria.

Per opportuna documentazione si allegano le tabelle comunicate dal fondo PREVEDI ed i testi degli accordi e delle istruzioni sino ad oggi prevenute.

Nel confermare che gli uffici della Cassa restano a disposizione per ogni esigenza ringraziamo anticipatamente per la collaborazione e porgiamo i migliori saluti.

Febbraio 2015

La Cassa Edile



CONTRIBUTO CONTRATTUALE A PREVEDI PER CCNL EDILI-INDUSTRIA

Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori delle Imprese Industriali ed Artigiane Edili ed Affini
Iscritto all'albo Covip dei fondi pensione con il n.ro 136

Elaborazione esemplificativa predisposta dal Fondo Prevedi: non è un documento ufficiale delle Parti firmatarie dei CCNL Edili-industria e Edili-artigianato

I M P I E G A T I	LIVELLI	PARAMETRI	RIPARAMETRAZIONE per livelli	MAGGIORAZIONE 18,5%	TOTALE	VALORI ORARI	NOTE
	A	B	C	non applicata	non applicata	non applicata	Per gli impiegati non è prevista riparametrazione oraria. L'importo del contributo è su base mensile
	7	200	16,00				
	6	180	14,40				
	5	150	12,00				
	4	140	11,20				
	3	130	10,40				
	2	117	9,36				
1	100	8,00					

O P E R A I	LIVELLI	PARAMETRI	RIPARAMETRAZIONE per livelli	MAGGIORAZIONE 18,5%	TOTALE	VALORI ORARI	NOTE
	A	B	C	D = C x 18,5%	E = C+D	E / 173	Per gli operai si moltiplica il valore orario per il n.ro di ore effettivamente lavorate
	4	140	11,20	2,072000	13,272000	0,0767	
	3	130	10,40	1,924000	12,324000	0,0712	
	2	117	9,36	1,731600	11,091600	0,0641	
	1	100	8,00	1,480000	9,480000	0,0548	

Il contributo Prevedi è assoggettato esclusivamente al contributo Inps di solidarietà del 10% (art.16 decreto lgs. 252/2005).

Il contributo Prevedi è esente fiscalmente entro il plafond di deducibilità fiscale fino a 5.164,57 euro (art.8 comma 4 decreto lgs. 252/2005).

lgs. 252/05 (Contributo di solidarietà)

Art. 8 comma 4 D.Lgs. 252/05 (deduzione fiscale dal reddito del lavoratore)

Fermo restando l'assoggettamento a contribuzione ordinaria nel regime obbligatorio di appartenenza di tutte le quote ed elementi retributivi di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, anche se destinate a previdenza complementare, a carico del lavoratore, **sulle contribuzioni o somme a carico del datore di lavoro, diverse da quella costituita dalla quota di accantonamento al TFR, destinate a realizzare le finalità di previdenza pensionistica complementare** di cui all'articolo 1, è applicato **il contributo di solidarietà previsto nella misura del 10 per cento** dall'articolo 9-bis del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166.

I contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare, sono deducibili, ai sensi dell'articolo 10 del TUIR, dal reddito complessivo per un importo non superiore ad euro 5.164,57; i contributi versati dal datore di lavoro usufruiscono altresì delle medesime agevolazioni contributive di cui all'articolo 16; ai fini del computo del predetto limite di euro 5.164,57 si tiene conto anche delle quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza di cui all'articolo 105, comma 1, del citato TUIR. Per la parte dei contributi versati che non hanno fruito della deduzione, compresi quelli eccedenti il suddetto ammontare, il contribuente comunica alla forma pensionistica complementare, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l'importo non dedotto o che non sarà dedotto nella dichiarazione dei redditi.



CONTRIBUTO CONTRATTUALE A PREVEDI PER CCNL EDILI-ARTIGIANATO

Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori delle Imprese Industriali ed Artigiane Edili ed Affini
Iscritto all'albo Covip dei fondi pensione con il n.ro 136

Elaborazione esemplificativa predisposta dal Fondo Prevedi: non è un documento ufficiale delle Parti firmatarie dei CCNL Edili-industria e Edili-artigianato

I M P I E G A T I	LIVELLI	PARAMETRI	RIPARAMETRAZIONE per livelli	MAGGIORAZIONE 18,5%	TOTALE	VALORI ORARI	NOTE
	A	B	C	non applicata	non applicata	non applicata	Per gli impiegati non è prevista riparametrazione oraria. L'importo è su base mensile
	7	205	16,40				
	6	180	14,40				
	5	150	12,00				
	4	139	11,12				
	3	130	10,40				
	2	115	9,20				
	1	100	8,00				

O P E R A I	LIVELLI	PARAMETRI	RIPARAMETRAZIONE per livelli	MAGGIORAZIONE 18,5%	TOTALE	VALORI ORARI	NOTE
	A	B	C	D = C x 18,5%	E = C+D	E / 173	Per gli operai si moltiplica il valore orario per il n.ro di ore effettivamente lavorate
	5	150	12,00	2,220000	14,220000	0,0822	
	4	139	11,12	2,057200	13,177200	0,0762	
	3	130	10,40	1,924000	12,324000	0,0712	
	2	115	9,20	1,702000	10,902000	0,0630	
1	100	8,00	1,480000	9,480000	0,0548		

Il contributo Prevedi è assoggettato esclusivamente al contributo Inps di solidarietà del 10% (art.16 decreto lgs. 252/2005).

Il contributo Prevedi è esente fiscalmente entro il plafond di deducibilità fiscale fino a 5.164,57 euro (art.8 comma 4 decreto lgs. 252/2005).

Art. 16 comma 1 D.Lgs. 252/05 (Contributo di solidarietà)	Art. 8 comma 4 D.Lgs. 252/05 (deduzione fiscale dal reddito del lavoratore)
<p>Fermo restando l'assoggettamento a contribuzione ordinaria nel regime obbligatorio di appartenenza di tutte le quote ed elementi retributivi di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, anche se destinate a previdenza complementare, a carico del lavoratore, <u>sulle contribuzioni o somme a carico del datore di lavoro, diverse da quella costituita dalla quota di accantonamento al TFR, destinate a realizzare le finalità di previdenza pensionistica complementare</u> di cui all'articolo 1, <u>è applicato il contributo di solidarietà previsto nella misura del 10 per cento</u> dall'articolo 9-bis del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166.</p>	<p><u>I contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare, sono deducibili, ai sensi dell'articolo 10 del TUIR, dal reddito complessivo per un importo non superiore ad euro 5.164,57;</u> i contributi versati dal datore di lavoro usufruiscono altresì delle medesime agevolazioni contributive di cui all'articolo 16; ai fini del computo del predetto limite di euro 5.164,57 si tiene conto anche delle quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza di cui all'articolo 105, comma 1, del citato TUIR. Per la parte dei contributi versati che non hanno fruito della deduzione, compresi quelli eccedenti il suddetto ammontare, il contribuente comunica alla forma pensionistica complementare, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l'importo non dedotto o che non sarà dedotto nella dichiarazione dei redditi.</p>

Addì 18/11/2014 in Roma

tra

ANCE, ACI – PRODUZIONE E LAVORO, ANAEPa CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI,
FIAE CASARTIGIANI, CLAAI,

e

FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL

- facendo seguito a quanto previsto nel rinnovo dei CCNL edili-industria e CCNL edili-cooperative dell'1 luglio 2014 e nel rinnovo del CCNL edili-artigianato del 24 gennaio 2014 come integrato dal successivo Accordo del 16 ottobre 2014,
- premesso che le parti firmatarie dei contratti sopra citati si impegnano a definire le modalità di calcolo del contributo contrattuale ai fondi Prevedi e Cooperlavoro, ivi previsto, entro il 31 dicembre 2014,

si concorda quanto segue:

- per i lavoratori già associati al Fondo Prevedi o Cooperlavoro alla data del 31 dicembre 2014, il *contributo contrattuale* di cui agli accordi sopra richiamati versato ai suddetti Fondi si somma alle altre fonti contributive già previste dalle rispettive Fonti Istitutive e viene destinato al comparto di investimento già scelto da ciascun lavoratore associato;
- per i lavoratori non già associati al Fondo Prevedi o Cooperlavoro alla data del 31 dicembre 2014, il versamento del *contributo contrattuale* sopra citato determina l'iscrizione ai suddetti Fondi ed è destinato al comparto di investimento scelto dagli Organi di Amministrazione degli stessi in base alle caratteristiche anagrafiche e alle esigenze previdenziali dei lavoratori interessati; ciascun lavoratore rimane libero di destinare ai Fondi suddetti versamenti contributivi ulteriori rispetto al *contributo contrattuale* sopra citato secondo le modalità e le regole già previste dalle Fonti istitutive dei due Fondi, ivi compresa l'attivazione della fonte contributiva ordinaria a carico del datore di lavoro;
- il *contributo contrattuale* ai Fondi Prevedi e Cooperlavoro non è revocabile né sospensibile, ed è dovuto per tutto il periodo in cui il lavoratore interessato è soggetto ai sopra richiamati CCNL di riferimento per i due Fondi pensione; il contributo contrattuale *maturando* non è portabile ad altre forme pensionistiche complementari diverse dai Fondi Prevedi e Cooperlavoro;
- la posizione individuale maturata presso i Fondi Prevedi o Cooperlavoro, comprensiva del contributo contrattuale *maturato e già versato* presso gli stessi, può essere trasferita ad altra forma pensionistica complementare decorsi almeno due anni dall'iscrizione a Prevedi o a Cooperlavoro, ai sensi delle disposizioni normative vigenti;
- ogni azienda dichiara e versa le contribuzioni dovute al Fondo Prevedi o Cooperlavoro secondo le modalità, le scadenze e le regole contrattuali, organizzative e operative vigenti presso i due Fondi pensione, a cui pertanto si rinvia integralmente; per il Fondo Prevedi si fa riferimento al protocollo di standard tecnici, organizzativi e qualitativi delle operazioni affidate alle Casse Edili di cui all'Accordo del 15 gennaio 2003 e successive modifiche e integrazioni;

- La contribuzione dovuta al Fondo Prevedi rientra tra gli elementi rilevanti ai fini della verifica della regolarità della denuncia contributiva mensile secondo le regole generali in essere presso il sistema della casse edili.

Letto, confermato e sottoscritto.

ANCE




ACI - PRODUZIONE E LAVORO




ANAEPA-CONFARTIGIANATO



CNA COSTRUZIONI



FIAE CASARTIGIANI



CLAAI



FENEAL-UIL



FILCA-CISL



FILLEA-CGIL



Verbale d'accordo

Le sottoscritte Parti

ANAEPA-Confartigianato edilizia, CNA Costruzioni, Fiae-Casartigiani, Dipartimento Edilie CLAAI,

e

Feneal-UIL, Filca-CISL, Fillea-CGIL

premessò

che in data 24 gennaio 2014 è stato sottoscritto l'Accordo per il rinnovo del CCNL 23 luglio 2008 per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell'Edilizia e affini;

tenuto conto

- Del perdurare della crisi che sta colpendo il comparto delle costruzioni;
- della riduzione inflazionistica intervenuta,
- Della opportunità, così come previsto dagli Accordi di settore, di omogenizzare le retribuzioni del settore edili così come previsto dagli accordi in essere;

Convengono


- 1- che la tabella retributiva sotto riportata annulla e sostituisce quella inserita nel richiamato accordo del 24 gennaio 2014:

Livelli	Aumenti			parametri
	Totale	1 gennaio 2014	1 luglio 2015	
7	€ 87,68	€ 52,04	€ 35,64	205
6	€ 76,98	€ 45,69	€ 31,29	180
5	€ 64,16	€ 38,08	€ 26,08	150
4	€ 59,44	€ 35,28	€ 24,16	139
3	€ 55,60	€ 33,00	€ 22,60	130
2	€ 49,18	€ 29,19	€ 19,99	115
1	€ 42,76	€ 25,38	€ 17,38	100

Inoltre a partire dal 1 aprile 2017 verranno erogati i seguenti importi come AFAC, che sono da intendersi esclusivamente come anticipi sui futuri aumenti contrattuali riassorbiti dai prossimi rinnovi:

Livello	aumenti	parametri
7	€ 69,38	205
6	€ 60,92	180
5	€ 50,77	150
4	€ 47,05	139
3	€ 44,00	130
2	€ 38,92	115
1	€ 33,85	100

- 2 All'articolo 92 del CCNL in vigore sono inseriti i seguenti commi:



Verbale d'accordo

Viene istituito a partire dal 1 gennaio 2015, a carico del datore di lavoro, un contributo mensile di € 8 (su base 100, riparametrato secondo la successiva tabella), da versare al Fondo Prevedi:

Livello	parametro	importo
7	205	€ 16,40
6	180	€ 14,40
5	150	€ 12,00
4	139	€ 11,12
3	130	€ 10,40
2	115	€ 9,20
1	100	€ 8,00

Per i lavoratori iscritti al fondo Prevedi al 1 gennaio 2015 tale contributo è aggiuntivo rispetto a quanto previsto per l'iscrizione ordinaria.

Per i lavoratori che alla stessa data non risultino iscritti al Fondo Prevedi, il suddetto contributo comporta l'adesione contrattuale degli stessi al Fondo medesimo, senza alcun ulteriore obbligo a loro carico.

Le parti si danno atto che sul contributo di cui sopra è dovuta esclusivamente la contribuzione INPS di solidarietà.

3- Che il primo comma dell'art.15 (Elemento variabile della retribuzione-EVR) viene sostituito dal seguente:

"Viene confermato che, per la vigenza del presente Contratto, le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle Associazioni nazionali contraenti potranno concordare con decorrenza non anteriore al 1 luglio 2014, per la circoscrizione di propria competenza, l'elemento variabile della retribuzione secondo criteri e modalità di cui all'Art.42 l'EVR è fissato dalle Parti Sociali firmatarie nazionali nella misura massima del 6% dei minimi in vigore alla data del 1 giugno 2012".

4- Che la vigenza contrattuale indicata dall'Art.103 viene prorogata al 30 giugno 2016.

La presente Intesa è da considerarsi propedeutica alla conclusione degli aspetti contrattuali ancora da armonizzare; in particolare le parti si impegnano a trovare una soluzione al problema APE in tempi congrui.

Roma 16 ottobre 2014

Letto, firmato e sottoscritto:

ANAEP-Confartigianato edilizia

CNA Costruzioni

Fiae-Casartigiani

Dipartimento Edili CLAAI

Feneal-UIL

Filca-CISL

Fillea-CGIL

The image shows several handwritten signatures in blue ink. The signatures are arranged in a somewhat horizontal line across the bottom of the page, corresponding to the list of organizations. The signatures are fluid and cursive, typical of legal documents. Some signatures are more prominent than others, and some appear to be initials or short names.

Addì, 13 gennaio 2015 in Roma

tra

ANCE, ACI-PL, ANAEP-CONFARTIGIANATO, CNA-COSTRUZIONI, FIAE-CASARTIGIANI, CLAAI

e

FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL

Facendo seguito a quanto previsto nel rinnovo del CCNL Edili-industria e CCNL Edili-cooperative del 1 luglio 2014 e nel rinnovo del CCNL Edili-artigianato del 24 gennaio 2014 come modificato dal successivo Accordo del 16 ottobre 2014, e nel conseguente Accordo attuativo del 18 novembre 2014,

le Parti sottoscritte concordano che il contributo contrattuale ai Fondi Prevedi e Cooperlavoro, ivi previsto e decorrente dal 1° gennaio 2015, si calcola, per i lavoratori operai, secondo le modalità stabilite dal ccnl per la determinazione dei valori orari dei minimi di paga base, dividendo il contributo medesimo per 173 e maggiorando l'importo del 18,5%. L'ammontare così ottenuto verrà moltiplicato per le ore di lavoro ordinarie effettivamente prestate.


Il contributo contrattuale non avrà incidenza sugli istituti retributivi previsti dai vigenti contratti collettivi, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

Resta inteso che, per i lavoratori impiegati dei contratti collettivi citati, il contributo contrattuale è versato per quattordici mensilità. Per gli stessi e per gli operai a cui è applicato il ccnl "cooperative" il cui periodo di paga è mensile, le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni devono essere computate come mese intero.

L'eventuale slittamento da parte delle imprese del pagamento afferente il mese di gennaio a causa di problematiche tecniche correlate all'adeguamento dei programmi paga non costituisce mancato adempimento contrattuale ai fini della regolarità contributiva.

Letto, confermato e sottoscritto.


ANCE



ACI-PL



ANAEP-CONFARTIGIANATO



CNA-COSTRUZIONI




FIAE-CASARTIGIANI




CLAAI



FENEAL-UIL



FILCA-CISL



FILLEA-CGIL



Addì, 4 febbraio 2015 in Roma

tra

ANCE, ACI-PL, ANAEP-CONFARTIGIANATO, CNA-COSTRUZIONI, FIAE-CASARTIGIANI,
CLAAI

e

FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL

Ad integrazione dell'accordo 13 gennaio 2015 relativamente ai Fondi Prevedi e Cooperlavoro al fine di rendere le necessarie indicazioni operative, le parti sociali sottoscritte, danno mandato alla CNCE di produrre tempestivamente un Vademecum applicativo.

Letto, confermato e sottoscritto.

ANCE

ACI PL

ANAEP-CONFARTIGIANATO

CNA-COSTRUZIONI

FIAE-CASARTIGIANI

CLAAI

FENEAL-UIL

FILCA-CISL

FILLEA-CGIL